

# **Concessione alla rete televisiva U1 (Concessione U1)**

del 12 novembre 2003

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

vista la legge federale del 21 giugno 1991<sup>1</sup> sulla radiotelevisione (LRTV);  
in esecuzione dell'ordinanza del 6 ottobre 1997<sup>2</sup> sulla radiotelevisione (ORTV),  
*rilascia* a Kanal 1 TV AG, Wagistrasse 6, 8952 Schlieren, la seguente concessione:

## **Sezione 1: In generale**

### **Art. 1** Concessionario e oggetto della concessione

<sup>1</sup> Conformemente alle disposizioni della LRTV e dell'ORTV, Kanal 1 TV AG è autorizzata a diffondere un programma televisivo in lingua tedesca a livello nazionale.

<sup>2</sup> È autorizzata ad offrire un programma di videoinformazione nell'intervallo di soppressione di trama.

<sup>3</sup> Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni contenute nella domanda e nei documenti complementari relative all'estensione, al contenuto e al genere dei programmi nonché all'organizzazione e al finanziamento sono determinanti e vincolanti.

### **Art. 2** Obiettivi

Nell'ambito del suo mandato, Kanal 1 TV AG deve:

- a. contribuire all'intrattenimento dei telespettatori;
- b. fornire ai telespettatori informazioni fedeli sugli avvenimenti del giorno;
- c. promuovere la produzione audiovisiva e cinematografica svizzera.

## **Sezione 2: Programma**

### **Art. 3** Contenuto

<sup>1</sup> Kanal 1 TV AG diffonde un programma televisivo che privilegia l'intrattenimento e l'informazione.

<sup>1</sup> RS 784.40

<sup>2</sup> RS 784.401

<sup>2</sup> Il programma si rivolge al pubblico di lingua tedesca in tutta la Svizzera.

<sup>3</sup> Nell'ambito della sua trasmissione informativa quotidiana, fornisce informazioni su tutti i maggiori avvenimenti che accadono in Svizzera.

<sup>4</sup> È fatto salvo l'esame della denominazione del programma e della ragione sociale dell'emittente da parte di altre autorità.

#### **Art. 4** Autonomia redazionale e indipendenza

<sup>1</sup> Kanal 1 TV AG garantisce l'autonomia redazionale e l'indipendenza per quanto riguarda la concezione del programma.

<sup>2</sup> I principi relativi all'informazione di cui all'articolo 4 LRTV si applicano senza limitazioni al lavoro redazionale e sono pozziori agli accordi contrattuali conclusi da Kanal 1 TV AG.

#### **Art. 5** Produzione

<sup>1</sup> Almeno la metà del programma è costituita da produzioni proprie o su mandato.

<sup>2</sup> I produttori indipendenti da emittenti televisive devono essere tenuti adeguatamente in considerazione nella produzione del programma.

#### **Art. 6** Promozione della produzione cinematografica

<sup>1</sup> Kanal 1 TV AG investe almeno il 2 per cento dei proventi lordi ricavati dalle sue attività di emittente nell'acquisto, nella produzione o nella coproduzione di film e di altre opere audiovisive di origine svizzera quali film d'animazione, documentari, trailer, ecc.

<sup>2</sup> Se entro tre mesi dalla chiusura del bilancio, i mezzi di cui al capoverso 1 non sono stati spesi o destinati in modo vincolante ad un progetto, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) determina, dopo aver consultato l'Ufficio federale della cultura (UFC), l'importo che Kanal 1 TV AG deve versare a titolo di tassa sostitutiva per la promozione dell'industria cinematografica svizzera.

<sup>3</sup> La tassa sostitutiva ammonta al 2 per cento dei proventi lordi ricavati dalle attività di emittente e tiene conto delle somme investite secondo il capoverso 1. La tassa sostitutiva è versata su un conto determinato dall'UFC. Esso decide come sarà utilizzato l'importo versato.

<sup>4</sup> Durante i primi due anni d'esercizio, Kanal 1 TV AG può ridurre della metà al massimo la somma investita per la promozione cinematografica ai sensi della presente disposizione.

#### **Art. 7** Ripresa

La ripresa di parti intere di programmi di altre emittenti o la ripresa regolare di importanti trasmissioni informative o parti di esse presuppone l'autorizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

### **Sezione 3: Tecnica**

#### **Art. 8**

<sup>1</sup> Il programma è diffuso via cavo. Sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti via cavo.

<sup>2</sup> Il Dipartimento approva i mezzi di diffusione in un allegato alla concessione. I dati tecnici devono essere forniti tempestivamente prima dell'inizio della diffusione.

<sup>3</sup> Le modifiche dell'allegato tecnico devono essere precedentemente sottoposte al Dipartimento.

### **Sezione 4: Sorveglianza**

#### **Art. 9** Rendiconto

<sup>1</sup> Il 30 aprile di ogni anno, Kanal 1 TV AG presenta un rapporto di gestione all'UFCOM; esso comprende i conti e il rapporto annuali ed è allestito in conformità agli articoli 662 e seguenti del Codice delle obbligazioni<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Il rapporto annuale fornisce informazioni in merito:

- a. all'attività di Kanal 1 TV AG e dei suoi organi;
- b. all'attività dell'organo di mediazione;
- c. ai risultati di sondaggi effettuati tra i telespettatori;
- d. alle partecipazioni in altre aziende svizzere o estere attive nel settore televisivo, nonché alla collaborazione con queste ultime;
- e. alla collaborazione con produttori indipendenti da emittenti televisive;
- f. allo stato e allo sviluppo della diffusione del programma.

#### **Art. 10** Tassa di concessione

<sup>1</sup> Al più tardi il 30 aprile di ogni anno, Kanal 1 TV AG informa l'UFCOM sui proventi pubblicitari lordi conseguiti l'anno precedente.

<sup>2</sup> Essa lo informa contemporaneamente sulla durata complessiva, calcolata in minuti, dei messaggi pubblicitari diffusi nel corso dell'anno d'esercizio e nei singoli mesi.

<sup>3</sup> Se necessario, consente all'UFCOM di consultare i documenti di terzi incaricati dell'acquisizione della pubblicità.

## **Sezione 5: Modifica e obbligo d'esercizio**

### **Art. 11**            Modifica

Le modifiche della concessione che risultassero necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a Kanal 1 TV AG alcun diritto d'indennizzo.

### **Art. 12**            Obbligo d'esercizio

Il Dipartimento può stabilire condizioni o limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione se:

- a. l'esercizio non inizia entro dodici mesi dal rilascio della concessione;
- b. l'esercizio è interrotto senza l'autorizzazione del Dipartimento.

## **Sezione 6: Disposizioni finali**

### **Art. 13**

La presente concessione entra in vigore il giorno in cui è rilasciata dal Consiglio federale ed è valida fino al 31 ottobre 2013. Non sussiste alcun diritto al suo rinnovo.

12 novembre 2003            In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz